



Bruxelles, 27 dicembre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0381 (NLE)**

---

---

**14335/1/20  
REV 1**

**UK 135**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 855 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 855 final/2.

All.: COM(2020) 855 final/2



Bruxelles, 26.12.2020  
COM(2020) 855 final/2

2020/0381 (NLE)

COM(2020) 855 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Il 30 gennaio 2020, in seguito all'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>1</sup>. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020.

Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e cui questo si richiama.

La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica") definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito<sup>2</sup>. Determina i parametri di "un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione".

In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito si adoperano al massimo, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>2</sup> Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266<sup>3</sup> che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato. La Commissione è stata designata negoziatrice dell'Unione. La decisione del Consiglio comprendeva anche un addendum con le direttive di negoziato per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("direttive di negoziato").

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio (gruppo "Regno Unito" del Consiglio). Le risoluzioni del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 e del 18 giugno 2020 sono state prese nella debita considerazione e la Commissione ha tenuto il Parlamento europeo pienamente informato a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in particolare attraverso il suo gruppo di coordinamento per il Regno Unito.

In linea con i principi guida approvati dal Consiglio il 22 gennaio 2020 in materia di trasparenza nei negoziati sulle future relazioni, particolare attenzione è stata prestata a questo riguardo. In considerazione di ciò, tutti i documenti relativi ai negoziati del negoziatore dell'Unione (la Commissione) condivisi con il Consiglio, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali o il Regno Unito sono stati resi pubblici, nei limiti del diritto dell'Unione. Inoltre il capo negoziatore ha tenuto regolarmente e pienamente informati sugli sviluppi il Consiglio e il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, come pure l'ECOSOC e il Comitato delle regioni.

I negoziati si sono conclusi e l'accordo sugli scambi e la cooperazione, unitamente all'accordo relativo alle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni"), sono stati concordati a livello dei capi negoziatori a Bruxelles il 24 dicembre 2020.

L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e, conformemente all'articolo COMPROV.2 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, costituisce parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'Unione e il Regno Unito disciplinate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione e rientra nel quadro globale. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è collegato all'accordo sugli scambi e la cooperazione dalla stessa data di applicazione e la stessa clausola di cessazione.

Parallelamente all'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'accordo sulla sicurezza delle informazioni, la Commissione ha negoziato l'accordo di cooperazione tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare. La raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di tale accordo è presentata unitamente alla presente proposta nell'ambito di una procedura distinta. Oltre alla conclusione dell'accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, tale procedura

---

<sup>3</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

riguarda anche la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica (in particolare la partecipazione del Regno Unito, in qualità di paese terzo, al programma di ricerca Euratom e alle attività europee sulla fusione, comprese le attività ITER, attraverso la sua adesione, in qualità di paese terzo, all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione – Fusion for Energy).

L'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza. Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle imprese e di altri portatori di interessi. È stato possibile concludere i negoziati in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di transizione. Questo fatto non dovrebbe compromettere il controllo democratico che il Parlamento europeo è tenuto a esercitare in conformità dei trattati. Alla luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare gli accordi in via provvisoria fino alla prima delle date seguenti, ossia fino al 28 febbraio 2021 o ad altra data stabilita dal consiglio di partenariato o, se precedente, fino al primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sia gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 sia la dichiarazione politica auspicano uno stretto partenariato tra l'Unione e il Regno Unito.

I negoziati dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni sono stati preceduti dalla conclusione dell'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020. L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020. L'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni mirano a disciplinare le nuove relazioni tra l'Unione e il Regno Unito e quindi a prevenirne perturbazioni significative che potrebbero altrimenti intervenire dopo la fine del periodo di transizione.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce una solida base per un partenariato equilibrato e reciprocamente vantaggioso tra l'Unione e il Regno Unito. Tiene conto altresì del fatto che, in quanto non membro dell'Unione, il Regno Unito non gode né degli stessi diritti né degli stessi vantaggi di un paese membro.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni rispettano pienamente i trattati e preservano l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tali accordi non obbligheranno l'Unione a modificare le proprie norme, regolamenti o standard

in alcun settore regolamentato. Gli accordi promuovono i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantiscono la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

Tutte le importazioni dal Regno Unito dovranno soddisfare le norme e i regolamenti dell'UE (ad es. le norme tecniche e di prodotto, le norme sanitarie o fitosanitarie, i regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, le norme sanitarie e di sicurezza, le norme in materia di protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori).

L'accordo sugli scambi e la cooperazione comprende titoli specifici sulle norme commerciali e inerenti alla parità di condizioni nei settori del lavoro, dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, che collegano la parte economica dello stesso accordo agli obiettivi generali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.

La partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione rispetterà pienamente gli atti di base che definiscono i programmi e i vigenti regolamenti dell'Unione relativi alla gestione finanziaria, come il regolamento finanziario.

## **2. BASE GIURIDICA**

La base giuridica sostanziale per la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma è l'articolo 217 TFUE. Questa base giuridica è la più appropriata dato il vasto ambito del prospettato partenariato.

La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, che prevede il voto all'unanimità in seno al Consiglio.

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

## **3. ALTRI ELEMENTI**

- **Attuazione da parte degli organi istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione**

La parte prima, titolo III, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce un consiglio di partenariato incaricato di sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso e degli eventuali accordi integrativi. Il consiglio di partenariato è composto di rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito a livello ministeriale che si riuniranno almeno una volta l'anno per sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e degli eventuali accordi integrativi, come ad esempio l'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Il consiglio di partenariato può adottare decisioni su qualunque materia prevista dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuale accordo integrativo. Può adottare decisioni e emanare raccomandazioni soltanto di comune accordo fra Unione e Regno Unito. In nessun modo può limitare il processo decisionale a livello dell'Unione. L'Unione e il Regno Unito possono decidere, tramite il consiglio di partenariato o i comitati specializzati, di modificare determinati

aspetti dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di qualsiasi accordo integrativo soltanto nei casi ivi previsti specificamente. Quando le parti approvano una decisione in tal senso, questa deve essere soggetta all'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti interni applicabili.

Il consiglio di partenariato sarà assistito nell'espletamento dei suoi compiti dal comitato di partenariato commerciale, a sua volta coadiuvato dai comitati commerciali specializzati e da altri comitati specializzati.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce i comitati commerciali specializzati seguenti:

- (a) comitato commerciale specializzato per i beni;
- (b) comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine;
- (c) comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- (d) comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
- (e) comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale;
- (f) comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale;
- (g) comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici;
- (h) comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare;
- (i) comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni ai fini di una concorrenza aperta e leale e dello sviluppo sostenibile;
- (j) comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce i comitati specializzati seguenti:

- (k) comitato specializzato per l'energia;
- (l) comitato specializzato per il trasporto aereo;
- (m) comitato specializzato per la sicurezza aerea;
- (n) comitato specializzato per il trasporto su strada;
- (o) comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale;
- (p) comitato specializzato per la pesca;
- (q) comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie;
- (r) comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Il consiglio di partenariato può costituire e sciogliere i comitati commerciali specializzati o i comitati specializzati, mentre il comitato commerciale di partenariato può costituire e sciogliere i comitati commerciali specializzati.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione assegna al consiglio di partenariato e ai comitati specializzati un ruolo nella risoluzione delle controversie, trattato nella parte sesta, titolo I, dello stesso accordo.

- **Attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione nell'Unione**

A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. Prima di procedere in tal senso la Commissione dovrebbe informare i rappresentanti degli Stati membri, che con una minoranza di blocco possono opporsi alla posizione presentata dalla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito parimenti il potere di adottare, secondo la stessa procedura, qualsiasi altra modalità attuativa necessaria per l'efficace funzionamento di tali allegati.

Per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistono solidi meccanismi di applicazione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità che le parti adottino misure rapide, autonome e operative per tutelare i loro interessi, in particolare nei settori della parità di condizioni (ossia misure di riequilibrio, misure correttive) e della pesca (ossia misure compensative, misure correttive), nonché, più in generale, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

È importante che l'Unione sia perfettamente in grado di applicare tali misure di esecuzione in tempi rapidi e con efficacia. È opportuno a tal fine conferire alla Commissione il potere di sospendere alcuni obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, in conformità delle seguenti disposizioni: articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale], articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive per la parità di condizioni], articolo ROAD.11 [Misure correttive nel trasporto su strada], articolo AIRTRN.8 [Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione della licenza di esercizio nel trasporto aereo], articolo FISH.14 [Misure correttive nella pesca], articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o limitazione dell'accesso], articoli UNPRO.3.1 e UNPRO.3.20 [Sospensione e cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma UE] e articolo INST.24 [Misure correttive temporanee], ovvero il potere di adottare le opportune misure di salvaguardia in virtù dell'articolo INST.36.

Conformemente ai trattati la Commissione agirà inoltre a nome dell'Unione in tutte le fasi della procedura di risoluzione delle controversie a norma della parte sesta, titolo I, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni del progetto di accordi**

L'ampia e ambiziosa cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito prevista dall'accordo sugli scambi e la cooperazione rispecchia le conclusioni e gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 e si basa sulla dichiarazione politica.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione è un pacchetto unico articolato in quattro componenti principali:

- disposizioni generali e istituzionali;
- disposizioni economiche (disposizioni sul commercio e garanzie della parità di condizioni);
- disposizioni sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale; e
- disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, valori di base e misure di salvaguardia.

Presupposto del prospettato partenariato è il riconoscimento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, nonché la lotta contro i cambiamenti climatici e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La violazione di uno qualsiasi di questi elementi essenziali consente alle parti di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi. Le parti affermano inoltre il loro impegno ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.

L'ambito di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è globale e include i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, partecipazione ai programmi dell'Unione e cooperazione tematica. L'accordo sugli scambi e la cooperazione non comprende disposizioni per la cooperazione nel settore della politica estera, della sicurezza esterna e della difesa, data la posizione del Regno Unito di non negoziare né includere tali disposizioni in tale accordo. L'accordo sugli scambi e la cooperazione rispetta l'autonomia dei poteri decisionali dell'Unione e del suo ordinamento giuridico, l'integrità del suo mercato unico e dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà di circolazione (persone, merci, servizi e capitali). Riguarda non solo il libero scambio di merci e servizi, ma anche le modalità per prevenire distorsioni e vantaggi competitivi sleali. L'accordo sugli scambi e la cooperazione rispecchia il fatto che il Regno Unito sta abbandonando il sistema dell'Unione di norme comuni e di meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme, e pertanto non può più beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE o dal mercato unico.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un assetto di governance generale riguardante tutti i settori di cooperazione nell'ambito dello stesso accordo sugli scambi e la cooperazione e di eventuali accordi integrativi, come l'accordo sulla sicurezza delle informazioni, mentre vi sono inseriti alcuni adeguamenti per rispondere a esigenze settoriali giustificate.

Per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistono solidi meccanismi di applicazione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità che le parti adottino misure rapide, autonome e operative per tutelare i loro interessi, in particolare nei settori della parità di condizioni (ossia misure di riequilibrio, misure correttive) e della pesca (ossia misure compensative, misure correttive), nonché, più in generale, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale, l'accordo sugli scambi e la cooperazione riguarda, per quanto concerne l'Unione, i territori cui si

applicano i trattati e, per quanto concerne il Regno Unito, il territorio del Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede un ambito di applicazione limitato per le Isole Normanne e l'Isola di Man per quanto riguarda lo scambio di merci e l'accesso alle acque. In linea con la dichiarazione inclusa nel verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 e con le direttive di negoziato del Consiglio, l'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione è costituito da sette parti (ulteriormente suddivise in rubriche, titoli, capi e sezioni), tre protocolli e una serie di allegati, come segue:

La **parte prima (Disposizioni comuni e istituzionali)** contiene le disposizioni generali, i principi interpretativi dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, le definizioni e il quadro istituzionale.

La parte prima contiene le disposizioni relative alla governance e all'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e istituisce organi di governance misti (il consiglio di partenariato, il comitato commerciale di partenariato, i comitati commerciali specializzati e altri comitati specializzati).

Le disposizioni in materia di governance chiariscono il modo in cui l'accordo sugli scambi e la cooperazione sarà gestito e controllato e sono state concepite per essere flessibili e adattabili alle esigenze specifiche che potrebbero emergere nei diversi settori. In considerazione della portata e della complessità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione ha insistito su un unico quadro di governance relativo all'accordo nel suo complesso. In questo modo si garantisce certezza giuridica alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, evitando nel contempo molteplici strutture parallele e la creazione di ulteriori oneri burocratici.

Il consiglio di partenariato sorveglia l'attuazione dell'accordo. Composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito a livello ministeriale, si riunirà in formazioni diverse a seconda della questione in esame. Sarà la sede in cui le parti discuteranno di tutte le questioni che potrebbero insorgere e avrà il potere di adottare decisioni vincolanti. Nei suoi lavori sarà assistito dal comitato commerciale di partenariato, dai comitati commerciali specializzati e da altri comitati specializzati.

La **parte seconda (Commercio, trasporto, pesca e altre disposizioni)** comprende sei rubriche:

- rubrica prima: commercio, composta da dodici titoli: titolo I (Scambi di merci), titolo II (Servizi e investimenti), titolo III (Commercio digitale), titolo IV (movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee), titolo V (Proprietà intellettuale), titolo VI (Appalti pubblici), titolo VII (Piccole e medie imprese), titolo VIII (Energia), titolo IX (Trasparenza), titolo X (Buone prassi di regolamentazione e cooperazione regolamentare), titolo XI (Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per la sostenibilità), titolo XII (Eccezioni);
- rubrica seconda: aviazione, composta da due titoli: titolo I (Trasporto aereo) e titolo II (Sicurezza aerea);

- rubrica terza: trasporto su strada, composto da due titoli: titolo I (Trasporto di merci su strada) e titolo II (Trasporto di passeggeri su strada);
- rubrica quarta: coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e visti per viaggi di breve durata;
- rubrica quinta: pesca;
- rubrica sesta: altre disposizioni.

Come risulta dalle sue rubriche e dai suoi titoli, la parte seconda riguarda gli scambi di merci e servizi, nonché un'ampia gamma di altri settori di cooperazione economica e non solo, quali gli investimenti, la concorrenza, la trasparenza fiscale, l'energia, il trasporto aereo e stradale, la non discriminazione per quanto riguarda taluni regimi di mobilità e il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca.

La parte seconda stabilisce una politica commerciale moderna e sostenibile. Entrambe le parti si impegnano a rispettare standard comuni elevati in settori quali le norme sociali e del lavoro, la protezione ambientale, la lotta contro i cambiamenti climatici, che comprende la fissazione del prezzo del carbonio, e le norme pertinenti in materia di elusione fiscale e trasparenza fiscale<sup>4</sup>. Contiene inoltre principi in materia di sovvenzioni per evitare che una delle parti conceda sovvenzioni che incidono in modo rilevante sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Tali norme e principi concordati sono associati ai meccanismi interni di applicazione e di risoluzione delle controversie per assicurare che le imprese dell'UE e del Regno Unito competano in condizioni di parità. La parte seconda prevede che ciascuna parte possa adottare misure unilaterali adeguate per tutelarsi dagli effetti sugli scambi o sugli investimenti derivanti da sovvenzioni o da divergenze rilevanti fra i rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni o i rispettivi livelli di protezione del lavoro o di protezione sociale, dell'ambiente o del clima.

Per quanto riguarda lo scambio di merci, le disposizioni della parte seconda vanno al di là dei recenti accordi di libero scambio conclusi dall'UE con partner come il Canada e il Giappone, prevedendo tariffe e contingenti zero su tutte le merci. Per beneficiare di queste preferenze eccezionali, le imprese devono garantire che i loro prodotti siano originari dell'Unione o del Regno Unito. Tali "norme di origine" sono essenziali per garantire l'integrità del mercato dell'Unione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione agevolerà inoltre, nella misura consentita dal codice doganale dell'Unione, le formalità doganali che si applicano a qualsiasi paese terzo al di fuori dell'unione doganale. Esso eliminerà anche gli inutili ostacoli tecnici agli scambi, pur continuando ad assicurare che tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'Unione soddisfino pienamente gli elevati standard normativi dell'Unione, anche per quanto riguarda la qualità dei prodotti alimentari (ad esempio le norme sanitarie e fitosanitarie) e la sicurezza dei prodotti.

È stato inoltre concordato un livello di apertura significativo per lo scambio di servizi, andando oltre le disposizioni di base dell'accordo generale sugli scambi

---

<sup>4</sup> L'Unione e il Regno Unito intendono inoltre approvare una dichiarazione comune relativa al contrasto dei regimi di imposizione dannosi all'atto della conclusione degli accordi.

di servizi (GATS) dell'OMC, pur rispecchiando il fatto che il Regno Unito non beneficia più della libera circolazione delle persone e, di conseguenza, della libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi del Regno Unito che intendono offrire servizi nell'Unione dovranno soddisfare tutti gli opportuni requisiti normativi ivi in vigore, ma non saranno trattati in modo meno favorevole rispetto agli operatori dell'Unione nei settori contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, e viceversa<sup>5</sup>. Gli investitori del Regno Unito possono anche istituire persone giuridiche nell'Unione per offrire servizi in tutto il mercato unico e viceversa. L'accordo comprende inoltre un quadro per futuri negoziati relativi agli accordi di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione contiene disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale, rimuovendo gli ostacoli ingiustificati e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, unitamente a standard elevati di protezione dei dati personali. L'accordo contiene inoltre disposizioni che garantiscono la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Contiene inoltre disposizioni sulle opportunità reciproche nei rispettivi mercati degli appalti pubblici delle parti e in relazione a norme in materia di appalti che vanno oltre gli impegni da loro assunti nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

Per quanto riguarda l'energia, poiché il Regno Unito non parteciperà più al mercato unico dell'energia elettrica e alle piattaforme commerciali dell'UE, l'accordo sugli scambi e la cooperazione crea un nuovo quadro per la cooperazione bilaterale nel settore, volto ad assicurare che l'approvvigionamento energetico (essenziale per il funzionamento di entrambe le economie) sia efficiente sotto il profilo dei costi, pulito e sicuro e a istituire nuovi meccanismi di cooperazione in materia di energie rinnovabili, in particolare nel Mare del Nord, e di lotta ai cambiamenti climatici. L'accordo contiene inoltre disposizioni sostanziali in materia di parità di condizioni e di liberalizzazione, anche in termini di condizioni per le sovvenzioni nel settore dell'energia. Come negli altri settori, le disposizioni in materia di energia non garantiscono al Regno Unito tutti i benefici del mercato unico, dato il suo status di paese terzo.

Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una connettività aerea e stradale continua e sostenibile, nel rispetto dell'integrità del mercato unico. Comprende disposizioni volte ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori dell'Unione e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e la sicurezza dei trasporti.

La parte seconda contiene inoltre un quadro per la gestione comune e sostenibile degli stock ittici nelle acque dell'Unione e del Regno Unito. Il Regno Unito, in quanto Stato costiero indipendente, avrà il controllo sulle proprie acque e potrà sviluppare ulteriormente le attività di pesca britanniche, ma i pescatori e le pescatrici dell'Unione continueranno ad avere accesso alle acque del Regno Unito per svolgervi le loro attività di pesca.

---

<sup>5</sup> A norma della politica commerciale dell'UE, è escluso un numero limitato di settori (servizi pubblici, alcuni servizi di trasporto e servizi audiovisivi per tutelare la diversità culturale).

La **parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale)** stabilisce un quadro per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. Riconosce la necessità di una forte cooperazione tra le autorità interne di polizia e giudiziarie, nonché le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo transfrontalieri.

La parte terza riguarda i seguenti settori chiave:

- scambio di dati: disposizioni per uno scambio tempestivo, efficace, efficiente e reciproco dei dati del codice di prenotazione (noti come codice di prenotazione o PNR), dei dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli (i cosiddetti "dati Prüm", che non sono mai stati scambiati prima tra l'Unione e un paese terzo non Schengen) e di informazioni operative e sui precedenti penali, a integrazione dei canali internazionali, come Interpol,
- Europol e Eurojust: cooperazione efficace tra il Regno Unito ed Europol ed Eurojust, in linea con le norme di cooperazione con i paesi terzi stabilite dalla legislazione dell'Unione;
- consegna: consentire la rapida consegna dei criminali tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito mediante procedure semplificate, scadenze rigorose, solide garanzie (compresi adeguati motivi di rifiuto della consegna), diritti processuali e controllo giudiziario;
- assistenza reciproca: disposizioni volte ad agevolare e integrare le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia penale, ad esempio mediante procedure semplificate, termini e infrastrutture tecnologiche su un'ampia gamma di misure, compresi il congelamento e la confisca dei beni;
- antiriciclaggio: disposizioni di cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La parte terza rispetta lo status del Regno Unito di paese non membro dell'UE al di fuori dello spazio Schengen. Ad esempio, il Regno Unito non avrà più accesso diretto e in tempo reale alle banche dati sensibili dell'Unione che sostengono lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, in quanto tale accesso è fornito solo agli Stati membri e ai paesi strettamente associati che accettano tutti gli obblighi connessi.

La stretta e completa cooperazione di polizia e giudiziaria si fonda sulla garanzia del rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, della protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, compresi quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dando loro attuazione a livello interno, nonché sull'impegno di entrambe le parti a mantenere elevati standard di protezione dei dati. Si tratta di una richiesta particolarmente importante da parte dell'Unione finalizzata a garantire la protezione sia della sicurezza sia dei diritti fondamentali dei suoi cittadini. La parte terza prevede inoltre disposizioni specifiche sulla sospensione della cooperazione in caso di carenze gravi e sistemiche nell'assicurare una qualsiasi di queste salvaguardie, nonché un apposito meccanismo di risoluzione delle controversie.

La **parte quarta (Cooperazione tematica)** comprende due titoli: titolo I: sicurezza sanitaria e titolo II: cibersicurezza. Questa parte contiene disposizioni

per la cooperazione tra le parti in materia di sicurezza sanitaria e cibersicurezza, anche attraverso la partecipazione temporanea e limitata del Regno Unito a una serie di strutture dell'Unione, solo su invito dell'Unione e a condizione che emergano specifiche minacce comuni.

La **quinta parte (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie)** contiene disposizioni relative al proseguimento della partecipazione del Regno Unito in qualità di paese terzo a una serie di programmi faro dell'Unione, subordinatamente al contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'Unione. L'elenco preciso di tali programmi sarà adottato in un secondo momento dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione, che può anche stilare un elenco dei servizi forniti attraverso l'attuazione dei programmi dell'Unione ai quali il Regno Unito può accedere.

La base giuridica (atti di base) dei programmi e delle attività dell'Unione a cui il Regno Unito può partecipare non è ancora stata adottata. Tuttavia le parti concordano sui programmi a cui il Regno Unito può partecipare e sulle condizioni specifiche a cui può farlo, alle condizioni previste nella base giuridica definitiva. Pertanto una dichiarazione comune acclusa all'accordo sugli scambi e la cooperazione offre un quadro per i protocolli che saranno aggiunti a tale accordo dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione quando sarà adottata la base giuridica di tali programmi.

La **parte sesta (Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali)** comprende tre titoli: titolo I (Risoluzione delle controversie), titolo II (Base della cooperazione) e titolo III (Adempimento degli obblighi e misure di salvaguardia).

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, se sorge una controversia e non è possibile trovare una soluzione tra le parti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità di istituire un collegio arbitrale indipendente per risolvere la questione mediante una decisione vincolante. Questo meccanismo di risoluzione delle controversie si applica alla maggior parte dei settori contemplati dall'accordo, tra cui la parità di condizioni e la pesca. È affiancato da meccanismi di applicazione ed esecuzione solidi e credibili, che prevedono anche la possibilità di sospendere gli obblighi della parte attrice ai sensi dell'accordo, ad esempio reintroducendo tariffe e/o contingenti. Inoltre, ciascuna parte potrà, a determinate condizioni, adottare misure di ritorsione ogniqualvolta l'altra parte non si conformi alle decisioni del collegio arbitrale. Ad esempio, una violazione persistente di una parte relativa a un settore economico specifico consentirà all'altra parte di adottare misure di ritorsione in altri settori economici. Ciascuna parte può inoltre prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

La **parte settima (Disposizioni finali)** contiene disposizioni finali, tra cui l'entrata in vigore, il riesame e la denuncia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Due **protocolli** prevedono **cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto, assistenza reciproca in**

**materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.**

**Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale** stabilisce una serie di misure di coordinamento della sicurezza sociale volte a tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'UE e dei cittadini del Regno Unito in una situazione transfrontaliera che coinvolge il Regno Unito e l'UE al 1° gennaio 2021. Sono tutelati anche i cittadini di paesi terzi, gli apolidi e i rifugiati. È contemplata un'ampia gamma di prestazioni, tra cui pensioni di vecchiaia e ai superstiti, assegni in caso di morte, prestazioni di malattia, prestazioni di maternità/paternità connesse alla nascita di un figlio, prestazioni per infortuni sul lavoro o prestazioni di prepensionamento. Il protocollo assicura che le disposizioni in esso stabilite in materia di coordinamento della sicurezza sociale siano basate sul principio di non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione.

**L'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate** stabilisce norme e modalità per lo scambio di informazioni sensibili classificate e non classificate. In linea con altri accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi dall'Unione con altri paesi terzi, l'accordo sulla sicurezza delle informazioni assicura il trattamento sicuro delle informazioni sensibili, sulla base del principio del consenso dell'originatore prima della divulgazione delle informazioni scambiate. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni si applica a partire dalla data di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o, se posteriore, dalla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per comunicare informazioni classificate ai sensi di tale accordo.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>6</sup>. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (3) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266<sup>7</sup> che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato. I negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020.
- (4) I negoziati si sono conclusi il 24 dicembre 2020. Ne sono scaturiti l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione") e l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni").

---

<sup>6</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>7</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

- (5) L'accordo sugli scambi e la cooperazione getta le basi di relazioni ampie tra l'Unione e il Regno Unito, che implicano diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure particolari. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la data di applicazione e di cessazione. La decisione relativa alla firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni ("accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.
- (6) La firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.
- (7) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto ad esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, nei casi in cui il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione sono chiamati ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali sedi devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (8) Uno o più Stati membri possono chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato, nella delegazione dell'Unione, da un suo o loro rappresentante a una data riunione del consiglio di partenariato o di altri organi misti istituiti dall'accordo.
- (9) Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. Prima di procedere in tal senso la Commissione dovrebbe informare i rappresentanti degli Stati membri, che con una minoranza di blocco possono opporsi alla posizione presentata dalla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito parimenti il potere di adottare, secondo la stessa procedura, qualsiasi altra modalità attuativa necessaria per l'efficace funzionamento di tali allegati.
- (10) Affinché l'Unione sia in grado di intervenire rapidamente e con efficacia a tutela dei propri interessi in virtù dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di uno specifico atto legislativo che disciplini l'adozione delle misure correttive a norma dello stesso accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, quali la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da un accordo integrativo, quando sono violate determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o quando vengono meno determinate condizioni, in particolare in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporto su strada, trasporto aereo, pesca e programmi dell'Unione, secondo quanto indicato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, così come il potere di adottare le opportune misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure.

- (11) Ogniqualevolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni degli accordi, l'azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dagli accordi, salvo che questi rimandino ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell'Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta alla Commissione anche rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (12) Conformemente alle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020, l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione concluso tra l'Unione e il Regno Unito non include Gibilterra. Non per questo è preclusa la possibilità che l'Unione e il Regno Unito concludano accordi distinti per quanto riguarda Gibilterra, in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione messa a verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018.
- (13) In quanto paese che ha receduto dall'Unione, il Regno Unito si trova nei confronti dell'Unione in una situazione diversa ed eccezionale rispetto agli altri paesi terzi con i quali l'Unione ha negoziato e concluso accordi. In virtù dell'accordo di recesso il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, al termine del quale, quindi, la base di partenza per la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione si situa a un livello molto avanzato, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, la politica comune della pesca e il settore della libertà, sicurezza e giustizia. Se gli accordi non entrassero in vigore il 1° gennaio 2021, la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito retrocederebbe a un livello che non è né auspicabile né nell'interesse dell'Unione, causando perturbazioni nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Queste perturbazioni possono essere contenute ricorrendo all'applicazione provvisoria degli accordi.
- (14) Tenuto conto della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza della situazione, dato che il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, e della necessità di concedere al Parlamento europeo e al Consiglio tempo sufficiente per esaminare adeguatamente i testi degli accordi, è pertanto opportuno applicare gli accordi in via provvisoria, per il periodo di tempo circoscritto previsto all'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'articolo 19 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.
- (15) A causa del completamento estremamente tardivo dei negoziati degli accordi, a pochi giorni soltanto dalla fine del periodo di transizione, non è stato possibile effettuare la messa a punto giuridico-linguistica dei testi degli accordi prima che fossero firmati. Immediatamente dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero pertanto procedere a tale messa a punto nelle 24 lingue facenti fede. La messa a punto giuridico-linguistica dovrebbe essere completata entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, è opportuno che la revisione giuridica finale della versione inglese dell'accordo sia ultimata entro la data prevista all'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, se anteriore al 30 aprile 2021. A quel punto le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, confermare quali facenti fede e definitivi i testi degli accordi sottoposti a messa a punto giuridica in tutte le lingue. È opportuno che detti testi riveduti sostituiscano *ab initio* le versioni firmate degli accordi.

- (16) È opportuno firmare gli accordi a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per loro conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È autorizzata la firma a nome dell'Unione, per le parti non di competenza della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, con riserva della sua conclusione.

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, con riserva della sua conclusione.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Quando rappresenta l'Unione negli organi istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle discussioni tenute, degli esiti delle riunioni e degli atti adottati mediante procedura scritta e, su richiesta, fornisce i processi verbali e altri documenti relativi a tali riunioni o procedure. La Commissione informa opportunamente il Parlamento europeo.

#### *Articolo 3*

1. La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a:
  - (a) confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici];
  - (b) sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafi 5 e 6, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici];
  - (c) accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione li accetta a norma dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni], paragrafi 3 e 4, dell'allegato TBT-2 [Medicinali];
  - (d) adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con l'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambi di documenti ufficiali BPF] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] e per lo scambio di informazioni con l'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] dell'allegato TBT-2 [Medicinali];

- (e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8 [Modifiche della normativa applicabile], paragrafo 3, dell'allegato TBT-2 [Medicinali];
  - (f) sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [Medicinali] o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9 [Sospensione], paragrafo 1, dell'allegato TBT-2 [Medicinali].
2. La Commissione adotta le decisioni proposte secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2.

#### *Articolo 4*

1. Fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di uno specifico atto legislativo che disciplina l'adozione delle misure in questione, la decisione dell'Unione di prendere le misure indicate qui di seguito nel quadro dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è adottata dalla Commissione alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dello stesso accordo sugli scambi e la cooperazione:
- (a) sospensione del trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti, di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale];
  - (b) applicazione di misure correttive e sospensione degli obblighi, di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive];
  - (c) applicazione di misure di riequilibrio e di contromisure, di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio];
  - (d) applicazione di misure correttive, di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive];
  - (e) rifiuto, revoca, sospensione o limitazione della licenza di esercizio di una compagnia aerea, di cui all'articolo AIRTRN.8 [Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione della licenza di esercizio];
  - (f) applicazione di misure correttive, di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie];
  - (g) misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso];
  - (h) sospensione o cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione, di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma UE] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma UE];
  - (i) offerta o accettazione di una compensazione temporanea ovvero sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione in esito a una procedura arbitrale o peritale a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee], fatto salvo il disposto del regolamento (UE) n. 654/2014;

- (j) misure di salvaguardia e di riequilibrio, di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia].
2. La Commissione informa esaurientemente e tempestivamente il Consiglio dell'intenzione di adottare le proposte misure di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle eventuali opinioni espresse. La Commissione informa opportunamente il Parlamento europeo.
3. La Commissione può parimenti adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure previste al paragrafo 1.

#### *Articolo 5*

Ferma restando la reciprocità, l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra e l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate si applicano in via provvisoria dal 1° gennaio 2021. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:

- a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; oppure
- b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

#### *Articolo 6*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche] e all'articolo SSC.11 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

#### *Articolo 7*

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

#### *Articolo 8*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione.

#### *Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*